

Disegno di legge

Istituzione del consiglio provinciale dei giovani

INDICE

- Art. 1 - *Finalità*
- Art. 2 - *Istituzione del consiglio provinciale dei giovani*
- Art. 3 - *Composizione*
- Art. 4 - *Regolamento sul funzionamento*
- Art. 5 - *Prima seduta e presidenza provvisoria*
- Art. 6 - *Funzionamento*
- Art. 7 - *Relazione annuale al Consiglio provinciale*
- Art. 8 - *Dotazioni strumentali e rimborso delle spese*
- Art. 9 - *Disposizioni finali e transitorie*
- Art. 10 - *Disposizione finanziaria*

Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento riconosce la cittadinanza attiva dei giovani studenti quale elemento fondamentale della società democratica per favorire la loro partecipazione alla vita pubblica e sociale.
2. La Provincia opera per creare forme di partecipazione e rappresentanza degli studenti alla vita istituzionale del Trentino.

Art. 2 *Istituzione del consiglio provinciale dei giovani*

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso il Consiglio provinciale, il consiglio provinciale dei giovani del Trentino, quale organismo di consultazione e rappresentanza provinciale unitaria degli interessi e delle problematiche del mondo dei giovani e quale sede di confronto e dibattito sulle materie di interesse dei giovani in ordine alle questioni riguardanti il diritto allo studio e ogni altra materia che possa interessare direttamente il mondo giovanile.
2. Il consiglio provinciale dei giovani comunica all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale le iniziative che ritiene utili per la tutela dei diritti e delle aspettative dei giovani e degli studenti.
3. Il consiglio provinciale dei giovani può richiedere all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale di promuovere gemellaggi con analoghi organismi di rappresentanza dei giovani regionali, nazionali ed internazionali, nonché di stipulare essi accordi e convenzioni per la realizzazione di progetti condivisi, in particolare nell'ambito delle iniziative sulla cittadinanza e partecipazione dei giovani nell'Unione europea.

Art. 3 *Composizione*

1. Il consiglio provinciale dei giovani è composto da trentacinque studenti di età non

inferiore ai quattordici anni, eletti democraticamente in rappresentanza della popolazione studentesca degli istituti, delle scuole del secondo ciclo di istruzione e dei centri di formazione professionale presenti sul territorio provinciale.

2. Il consiglio provinciale dei giovani dura in carica cinque anni.

3. Gli studenti eletti entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto di insediamento del consiglio provinciale dei giovani e rimangono in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

4. Lo studente eletto che non sia più iscritto a istituti o scuole del secondo ciclo di istruzione o centri di formazione professionale presenti sul territorio provinciale cessa dall'esercizio della funzione di rappresentanza.

5. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del consiglio provinciale dei giovani comporta la decadenza.

6. Nell'ipotesi in cui lo studente eletto cessi o decada dal proprio mandato per una qualsiasi causa, viene sostituito dal primo studente della stessa lista non eletto che abbia conseguito il maggior numero di voti.

7. L'elezione del consiglio provinciale dei giovani si svolge entro trenta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio provinciale.

8. L'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale disciplina le modalità di elezione del Consiglio provinciale dei giovani del Trentino.

9. Le liste, a pena di esclusione, garantiscono che i generi maschile e femminile siano parimenti rappresentati.

Art. 4

Regolamento sul funzionamento

1. Il consiglio provinciale dei giovani approva un regolamento per il suo funzionamento.

Art. 5

Prima seduta e presidenza provvisoria

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, la carica di presidente del consiglio provinciale dei giovani è provvisoriamente assegnata allo studente eletto che abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità allo studente eletto più anziano. Lo studente eletto più giovane svolge le funzioni di segretario.

Art. 6

Funzionamento

1. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno presso la sede del Consiglio della Provincia autonoma di Trento.

2. Nell'ambito del consiglio provinciale dei giovani sono istituite tre commissioni permanenti per l'esame di tutte le questioni, con competenza nelle seguenti materie:

- a) istruzione e diritto allo studio, politiche provinciali per i giovani, pari opportunità;
- b) formazione e lavoro, tutela dell'ambiente e della salute;
- c) sport, cultura ed attività per il tempo libero.

3. Ogni studente non può far parte di più di due commissioni. Ciascuna commissione si riunisce, di regola, non più di sei volte nel corso dell'anno.

4. All'atto dell'assegnazione di un nuovo disegno di legge alla commissione

consiliare competente, il Presidente del Consiglio provinciale valuta l'opportunità di trasmetterne copia anche al presidente del consiglio provinciale dei giovani, per ottenere un parere dall'apposita commissione consiliare o dal consiglio provinciale dei giovani.

5. Il Presidente del Consiglio provinciale, sentito l'Ufficio di presidenza, può richiedere al presidente del consiglio provinciale dei giovani l'espressione di un parere su ogni altro argomento che ritiene di interesse per i giovani.

6. Le determinazioni assunte dal consiglio provinciale dei giovani sono trasmesse al Presidente del Consiglio provinciale che ne dà comunicazione ai presidenti delle commissioni consiliari competenti in materia.

Art. 7

Relazione annuale al Consiglio provinciale

1. Il presidente del consiglio provinciale dei giovani predispone ed illustra annualmente al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta e sulle iniziative proposte.

Art. 8

Dotazioni strumentali e rimborso delle spese

1. I lavori e l'attività del consiglio provinciale dei giovani sono pubblicati su apposite pagine del sito internet e sulle riviste del Consiglio provinciale di Trento.

2. Gli studenti eletti hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute.

Art. 9

Disposizioni finali e transitorie

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge l'Ufficio di presidenza individua il sistema di rappresentanza e le modalità di elezione del consiglio provinciale dei giovani ed organizza le consultazioni elettorali.

2. Le strutture di supporto all'attività del consiglio provinciale dei giovani sono individuate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge

Art. 10

Disposizione finanziaria

1. All'autorizzazione delle spese e alla copertura degli oneri derivanti da questa legge provvede il Consiglio provinciale con il proprio bilancio.